



# COMUNE DI ACQUI TERME

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 27 DEL 27/06/2024

### OGGETTO

INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE NR. 9 DEL 15 MARZO 2023  
"ORDINANZA PER GLI OBBLIGHI DA ADOTTARE  
PER LA NETTEZZA DEI LUOGHI PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO DURANTE LA  
CONDUZIONE DEI CANI"

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in data 15.03.2023 veniva adottata l'ordinanza sindacale nr. 9 avente oggetto "ORDINANZA PER GLI OBBLIGHI DA ADOTTARE PER LA NETTEZZA DEI LUOGHI PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO DURANTE LA CONDUZIONE DEI CANI" tuttora in vigore senza che siano intervenute variazioni ne scadenza della medesima;

**CONSIDERATO** che fra le altre prescrizioni da osservare nella conduzione dei cani (uso del guinzaglio, museruola in caso di necessità ecc.) nella citata ordinanza viene sancito l'obbligo per i conduttori degli animali di "raccogliere le deiezioni e lavare immediatamente le minzioni e lo sporco lasciato dalle deiezioni, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi"

**CONSIDERATO** che nel provvedere agli obblighi sopra indicati alcuni soggetti hanno delle obiettive difficoltà, se non impossibilità a compiere le suddette azioni, con particolare riferimento a persone affette da importanti disabilità che limitano e/o impediscono il compimento di atti nella vita quotidiana;

**CONSIDERATO** altresì che in riferimento all'ordinanza del Ministero della Salute dell'agosto 2013 "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI" attualmente prorogata nella validità dispone all'art 5 l'esenzione delle prescrizioni per i cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile, e dei Vigili del fuoco e per quelli addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare opportune integrazioni all'ordinanza nr. 9 del 15.03.2023 al fine di non gravare la situazione fisica di soggetti diversamente abili che conducono i cani e che per loro rappresentano un indubbio supporto psicologico, esentando quest'ultimi dalla raccolta delle deiezioni e dal lavaggio delle minzioni, considerata l'obiettiva impossibilità di compiere detti atti.

Per quanto sopra premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90

**VISTA** l'ordinanza 15 marzo 2023 n. 9 "ORDINANZA PER GLI OBBLIGHI DA ADOTTARE PER LA NETTEZZA DEI LUOGHI PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO DURANTE LA CONDUZIONE DEI CANI";

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

## **ORDINA**

**Le disposizioni di cui ai punti uno e due dell'ordinanza sindacale nr. 9 del 15.03.2023 di seguito riportati:**

- **uno** "È fatto obbligo ai conduttori di animali raccogliere in ogni caso immediatamente le deiezioni prodotte su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, piazze, luoghi destinati allo svago, ecc.) e lavare immediatamente le minzioni e lo sporco lasciato dalle deiezioni, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi"
- **due** "Avere sempre con sé idonea attrezzatura a raccogliere le deiezioni prodotte nonché bottigliette d'acqua o analoghi contenitori, per lavare immediatamente le minzioni e lo sporco lasciato dalle deiezioni"
- **non si applicano alle persone diversamente abili che conducono animali e sono in condizione da non poter compiere gli atti necessari, (non deambulanti su sedia a rotelle, non vedenti ecc.);**
- L'ordinanza sindacale nr. 9 del 15.03.2023 non si applica per la conduzione dei cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Al di fuori dei casi sopra indicati le prescrizioni indicate nell'ordinanza sindacale nr. 9/2023 sono integralmente richiamate e vincolanti per gli altri soggetti.

## **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza:

Sia pubblicata all'albo pretorio;

Si data adeguata pubblicità alla cittadinanza al fine di poter prendere visione del presente atto e adeguare i comportamenti a quanto previsto.

## **AVVERTE**

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione D.lgs. 104/2010, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Piemonte;

In alternativa al ricorso al TAR ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**

**Dott. Danilo RAPETTI SARDO MARTINI**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.